

CASSAZIONE/ In una sentenza parziale inversione di rotta sulle verifiche delle Fiamme gialle

Accessi illeciti, ko l'accertamento

Stop ai documenti trovati in locali non connessi all'attività

DI DEBORA ALBERICI

Stop agli accertamenti basati su accessi illeciti da parte della Guardia di finanza. Infatti cade l'atto impositivo qualora le Fiamme gialle, senza autorizzazione, abbiano trovato una contabilità parallela in locali di terzi, «non connessi» all'attività commerciale finita nel mirino dell'amministrazione.

La parziale inversione di rotta della Suprema corte, segnata con la sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010, fa vacillare una giurisprudenza che sembrava ormai straconsolidata e che da anni considera come legittima, ai fini dell'accertamento induttivo, la contabilità parallela trovata fuori dall'azienda. Ma c'è un filo sottile che divide quelle decisioni da quella di due giorni fa. Ora, infatti, i Supremi giudici hanno chiesto che per verifiche non autorizzate dalla Procura almeno sia chiara la «connessione» fra la contribuente e il locali dove i documenti sono stati rinvenuti. Ad esempio se fosse un fornitore l'autorizzazione non

strenne necessaria. Lo stesso accadrebbe se ad essere perquisita fosse la sede del commercialista.

Nelle motivazioni il Collegio di legittimità, pur non rinnegando decisioni passate è però giunto, di fatto, a un approdo giurisprudenziale diverso.

Nel passaggio chiave delle motivazioni che esprime il percorso logico seguito dalla sezione tributaria si legge infatti che «premesso che risponde a principio affermato in giurisprudenza di legittimità sia che il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, 2° e 3° co., dpr n. 600 del 1973; sia che ai sensi dell'art. 35 legge n. 4 del 1929 la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed ese-

guirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria». Tuttavia, hanno aggiunto gli Ermellini, «va osservato che nella motivazione non risulta in effetti indicata la prova che il rinvenimento da parte della Gdf della documentazione de qua sia avvenuta in locali di commercio o connessi o comunque per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della procura della repubblica ex art. 52 dpr n. 633 del 1972, applicabile in tema di Iva in ragione del richiamo operato dall'art. 33 dpr n. 600 del 1973». Di diverso parere la Procura generale della Cassazione che, nella requisitoria scritta aveva invece sollecitato il Collegio di respingere il ricorso del contribuente. Questo dimostra le oscillazioni interpretative anche all'interno dello stesso Palazzaccio.